



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”;
- VISTO in particolare, l'articolo 2, recante “*Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato*”, che modifica l'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTO in particolare, il comma 10 del citato articolo 2, che prevede che “*il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.*”;
- VISTO altresì, il comma 11 del citato articolo 2, che prevede che “*Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 150/2024, occorre uno specifico titolo di specializzazione per insegnare nelle scuole primarie che adottano il metodo di differenziazione didattica Pizzigoni;
- CONSIDERATA, altresì, la necessità di riorganizzare, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi di differenziazione didattica ad indirizzo Pizzigoni per la scuola primaria, al fine di individuare gli opportuni raccordi con le Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti;
- VISTO lo Statuto dell'Associazione Opera Pizzigoni, in vigore dal 30 marzo 2015, con il quale l'associazione si propone di salvaguardare, diffondere e sviluppare il metodo e il programma educativo di Giuseppina Pizzigoni, tenendo conto delle diverse esigenze dei luoghi e delle scuole;
- CONSIDERATO che dall'organizzazione di tali corsi non derivano oneri per lo Stato;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali di categoria;
- ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in avanti CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 160 del 13 febbraio 2026;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

DECRETA

Articolo 1

(Corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria)

1. L'insegnamento su classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni è affidato a docenti in possesso dello specifico titolo, rilasciato ad esito dei corsi di differenziazione didattica.
2. I corsi di differenziazione didattica, pari a 65 Unità formative, sono finalizzati alla realizzazione del Profilo del docente e articolati secondo quanto previsto dall'Allegato A, parte integrante del presente decreto.
3. Le Unità formative corrispondono ciascuna a venticinque ore di impegno complessivo, di cui almeno dieci di didattica.
4. Gli insegnamenti di cui all'Allegato A sono affidati a docenti di elevata qualificazione esperti nel metodo Pizzigoni.
5. Sono ammessi alla frequenza dei corsi i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.
6. I corsi sono attivati in presenza di un numero di iscritti non inferiore a dieci e non superiore a cinquanta. L'eventuale selezione dei partecipanti, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti previsti per ciascun corso, è a cura dei soggetti erogatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Insegnanti che hanno prestato servizio per almeno un triennio presso le scuole primarie dell'Istituto comprensivo "Rinnovata Pizzigoni" di Milano privi del titolo di differenziazione didattica;
 - b) Insegnanti a tempo indeterminato nelle scuole primarie statali o paritarie;
 - c) Insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria;
 - d) Insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di scuola primaria.

In caso di parità, prevale l'insegnante più giovane d'età.

7. Possono essere ammessi ai corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 Crediti Formativi Universitari entro il termine di presentazione dell'istanza di iscrizione. Il diploma di differenziazione didattica Pizzigoni assume valore legale solo a seguito dell'acquisizione dell'abilitazione specifica.
8. Possono essere erogate a distanza, in modalità sincrona, le sole attività di cui all'ambito A dell'Allegato.
9. Le attività di tirocinio, da svolgersi esclusivamente in presenza, sono effettuate presso le scuole primarie dell'Istituto comprensivo "Rinnovata Pizzigoni" di Milano, in cui sono attivate classi a metodo Pizzigoni.
10. Gli oneri per la frequenza dei corsi di differenziazione didattica Pizzigoni sono a carico dei partecipanti.

Articolo 2

(Esame finale)

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 1, i partecipanti sostengono un esame finale per il conseguimento del titolo di differenziazione didattica Pizzigoni per la scuola primaria.
2. Possono essere ammessi alla prova finale i corsisti che abbiano svolto almeno i quattro quinti di ogni Unità formativa prevista dall'Allegato.
3. L'esame finale per i corsi di scuola primaria è articolato in:
 - a) presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Giuseppina Pizzigoni;
 - b) prova pratica di metodologia didattica;

- c) presentazione della documentazione personale relativa alla produzione di un diario didattico pizzigioniano e di un elaborato che attesti le attività di tirocinio diretto.
4. L'esame finale, valutato in centesimi, è superato dai candidati che abbiano conseguito, nella prova di cui al comma 3, un punteggio pari o superiore a 60/100, che costituisce il punteggio finale del corso di differenziazione didattica.
5. La commissione d'esame è composta dal Direttore del corso o da suo delegato, dal coordinatore scientifico, da almeno due docenti del corso e da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio scelto tra i dirigenti tecnici e i dirigenti scolastici in servizio.
6. Eventuali altri corsi di formazione, comunque denominati, svolti ai sensi delle direttive ministeriali 21 marzo 2016, n. 170, e 30 dicembre 2023, n. 258, non rilasciano titoli di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni di cui al presente articolo e non consentono l'insegnamento su classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni.

Articolo 3

(Criteri per l'autorizzazione all'erogazione dei corsi)

1. Al fine di garantire una elevata qualificazione ai docenti che acquisiscono il titolo di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni, il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare, con proprio decreto, lo svolgimento dei corsi da parte dell'Associazione Opera Pizzigoni, dell'istituzione scolastica "Rinnovata Pizzigoni" di Milano, di Università o enti di formazione se in possesso dei seguenti requisiti:
- a) programma del corso rispondente a quanto previsto dall'Allegato al presente decreto;
 - b) organizzazione del corso tenendo a riferimento quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto;
 - c) coordinamento scientifico affidato a formatore di elevata qualificazione e documentata esperienza, esperto sul metodo Pizzigoni;
 - d) insegnamenti del corso affidati a docenti con formazione specifica sul metodo Pizzigoni, i cui requisiti sono definiti dall'allegato B al presente decreto;
 - e) convenzione con l'istituzione scolastica "Rinnovata Pizzigoni" di Milano per l'effettuazione delle ore obbligatorie di tirocinio in presenza da parte dei corsisti;
 - f) per gli enti di formazione, statuto o atto costitutivo che preveda tra le finalità la formazione dei docenti, con specifico riferimento alle metodologie didattiche differenziate.
2. L'Associazione Opera Pizzigoni, l'istituzione scolastica "Rinnovata Pizzigoni", le Università, gli enti di formazione che intendono attivare corsi sul metodo differenziato Pizzigoni per la scuola primaria trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito specifica istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, indicando altresì, la sede di svolgimento dei corsi medesimi.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito può revocare l'autorizzazione già concessa allo svolgimento dei corsi sulla base delle attività di vigilanza degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Vigilanza sullo svolgimento dei corsi di differenziazione didattica)

1. La vigilanza in ordine alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto per i soggetti erogatori dei corsi, al regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame, nonché l'individuazione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 5, sono affidate agli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti.

2. Al termine delle attività formative relative ai corsi di differenziazione didattica Pizzigoni, gli Uffici scolastici regionali trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito una dettagliata relazione in merito alle attività formative effettuate e allo svolgimento delle prove d'esame. Trasmettono, altresì, l'elenco dei corsisti ai quali è stato rilasciato il titolo di differenziazione didattica.

Articolo 5

(Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano quanto previsto dal presente decreto secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. L'attivazione di corsi di differenziazione didattica Pizzigoni per l'insegnamento nelle scuole primarie nella regione Trentino-Alto Adige è subordinata all'assenso delle competenti amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara